



Municipio della Città di Atesa Provincia di Chieti	Numero 7	Data 15-03-2023
--	-----------------	------------------------

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto:

ART. 1 COMMI 816 - 847 REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Copia

L'anno duemilaventitre e questo giorno quindici del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, ai sensi dell'art. 39 comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Qualifica	Presenze	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
SCIORILLI BORRELLI GIULIO	Sindaco	Presente	Ciccarelli Flavia	Consigliere	Presente
MENNA VINCENZO	Consigliere	Presente	De Marco Concetta	Consigliere	Presente
Orfeo Enzo	Consigliere	Presente	Del Vecchio Michele	Consigliere	Presente
Apilongo Marianna	Consigliere	Presente	Giuliani Annalisa	Consigliere	Presente
Orsini Giulia	Consigliere	Presente	Cappellone Sara	Consigliere	Presente
Tumini Ilenia	Consigliere	Presente	Carunchio Alessandra	Consigliere	Presente
Farina Giorgio	Consigliere	Presente	Auriemma Simona	Consigliere	Presente
Masilli Giuseppe	Consigliere	Presente	Sciotti Angelo	Consigliere	Presente
Ciarlatani Maria	Consigliere	Presente			

**Partecipa il Segretario Generale Floriana Tambasco
il quale provvede alla redazione del presente verbale.**

Essendo legale il numero degli intervenuti il consigliere Concetta De Marco alle ore 18:00 assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola al Sindaco che illustra l'argomento all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che:

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che *"... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ..."*;
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che *"... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.»* e precisa, all'art. 42, *Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ..."*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale *"... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ..."*;
- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'articolo 1, comma 775 L. 29 dicembre 2022 n. 197 (c.d. Legge di bilancio) che differisce ulteriormente l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali al 30 aprile 2023;

Richiamati i regolamenti Canone Unico Patrimoniale e Canone unico mercatale approvati con propria deliberazione n. 3 del 7/05/2021;

Considerato che si reputa necessaria una modifica ai suddetti regolamenti alla luce di sopravvenute esigenze riscontrate;

Ritenuto quindi di modificare:

1. il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria:

- modificando l'art. 6 rubricato "Istruttoria della domanda" come di seguito riportato (modifiche in grassetto):

1. *L'Ufficio comunale competente in ragione della **natura della domanda (occupazione edilizia, occupazione di esercizi commerciali, occupazioni per la somministrazione ecc...)**, ricevuta la stessa, provvede tramite il nominando responsabile del procedimento ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata*
2. *Ove la domanda risulti in tutto o in parte incompleta l'ufficio formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione, fermo restando che l'Ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, nulla osta, pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione comunale o di altri enti pubblici. Se necessitano specifici pareri tecnici, gli stessi devono essere espressi e rimessi al responsabile del procedimento entro il termine massimo di giorni 15 dalla ricezione della richiesta.*
3. *L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta, con le stesse modalità utilizzate per l'inoltro della domanda.*
4. *La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo, della durata di 60 gg. salvo interruzioni/sospensioni, ovvero nel minor termine stabilito dai regolamenti vigenti per i singoli servizi. In caso di mancato adempimento da parte del richiedente la domanda, si intende rinunciata ed è dovuta un'indennità pari al 20% del canone che si sarebbe dovuta versare in caso di accoglimento della domanda. La stessa indennità è dovuta qualora il richiedente rinunci alla richiesta, inoltrando nelle medesime modalità della domanda, specifica comunicazione, oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento.*
5. *L'ufficio, verificata la completezza e la regolarità della domanda, **provvede ad inoltrarla agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria** all'acquisizione di specifici pareri tecnici. Ogni parere deve essere espresso e comunicato **all'ufficio che al fine del rilascio della concessione.** Fino a quando l'Ufficio non riceve i necessari pareri, i termini della durata del procedimento sono sospesi.*
6. *Nello svolgimento dell'istruttoria, il responsabile del procedimento, ~~qualora non sia di competenza del proprio settore~~, richiede all'ufficio **preposto tributi** ovvero al Concessionario dell'entrata, la liquidazione del "Canone" sulla scorta delle indicazioni della domanda e dei riscontri e rilievi della fase istruttoria. L'incaricato della liquidazione deve provvedere entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.*
7. *Qualora il servizio della gestione dell'entrata fosse affidato ad un Concessionario è possibile conferire a questi anche la gestione dell'istruttoria della richiesta di occupazione, fermo restando che il provvedimento autorizzatorio sarà comunque emesso dall'Ufficio comunale competente.*

- integrando l'art. 41 rubricato "Riduzioni del canone" al comma 2 con l'introduzione della lettera j) come di seguito riportato:

j) per le occupazioni che insistono in aree a traffico limitato durante alcune ore della giornata, la tariffa è ridotta del 50 per cento.

2. il regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica:

- modificando l'art. 6, rubricato "Criteri per la determinazione della tariffa del canone" al comma 8 come di seguito riportato (modifiche in grassetto):

8. *Per le occupazioni nei mercati, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, è applicata una riduzione del:*

- a. 30% nei mercati che insistono nella categoria 1;*
b. 40% nei mercati che insistono nella categoria 2;
di cui all'allegato A della delibera consiliare n. 3 del 7/05/2021 sul canone complessivamente dovuto.

- integrando l'art. 6 mediante introduzione del comma 8 bis come di seguito riportato:
8 bis. Per le occupazioni nei mercati, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, è applicata una riduzione del 25% per gli occupanti iscritti a ruolo che optano per il pagamento annuale.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge, dai 17 Consiglieri presenti,

DELIBERA

- 1) di modificare e integrare i regolamenti per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e il regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica approvati con propria deliberazione n. 3 del 7/05/2021 per le motivazioni di cui in premessa come specificato in narrativa;
- 2) di dare inoltre atto che le modifiche e le integrazioni, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), producono effetti dal 1° gennaio 2023;
- 3) di dare mandato al Servizio tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dei regolamenti modificati *“Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”* contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
- 4) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere per rendere operativa la novellata disciplina regolamentare, per l'approssimarsi della scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge, dai 17 Consiglieri presenti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

E' parte integrante della deliberazione di G.C. n. 7 del 15-03-2023

Oggetto: ART. 1 COMMI 816 - 847 REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
~~PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE~~
DESTINATE AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica 3 Settore**

Data: 08-03-2023

Il Responsabile del servizio

F.to **BERARDI MICHELE**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 08-03-2023

Il Responsabile del servizio

F.to **BERARDI MICHELE**

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Concetta De Marco

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Floriana Tambasco

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi

Il Responsabile della pubblicazione
(Fto come in originale)

Il Segretario Generale
(Fto come in originale)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo Pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi dal 20-03-2023 al 19-04-2023 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000;

- Che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000) .

Dalla residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale
(Fto come in originale)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla Residenza comunale, li 20-03-2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Floriana Tambasco